

## Comune di Ziano Piacentino

### Organo di revisione

Verbale n. 12 del 15 luglio 2022

#### **Riapprovazione di allegati al Rendiconto 2020 a seguito invio Certificazione di cui all'art. 1, comma 827, della Legge n. 178/2020 e del DM-n-273932-del-28-ott-2021\_Certificazione\_COVID-19\_anno-2021**

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Ziano Piacentino, nominato con delibera consiliare n. 24 del 23/09/2021

**Avendo ricevuto** in data 14 luglio 2022 la proposta di determina del Responsabile del Settore Finanziario dott. Gian Paolo Galli relativa alla riapprovazione del rendiconto 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, a seguito dell'invio della Certificazione di cui all'art. 1, comma 827, della Legge n. 178/2020 e al DM-n-273932-del-28-ott-2021\_Certificazione\_COVID-19\_anno-2021,

**Premesso** che in data 30 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 10 il Rendiconto 2021 (Verbale n. 6 dell'Organo di revisione del 21 aprile 2022), determinando un risultato di amministrazione di Euro€ 494.883,21 così composto:

Fondi accantonati Euro 83.946,35

Fondi vincolati Euro 213.026,89

Fondi destinati agli investimenti Euro 0

Parte disponibile Euro 197.909,97

**Vista la FAQ n. 50 del 1 luglio 2022 della RGS, che recita:** *“L'articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria”.* A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

*Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato.*

*Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

**Vista la FAQ n. 49 del 1 giugno 2022 della RGS, che recita:** *"L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:*

*gli avanzi di amministrazione disponibili;*

*i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;*

*gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.*

*Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021."*

**Visti** il vigente articolo 1, comma 827, della Legge n. 178/2020, che dispone:

*"Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione*

*della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”;*

**Viste** le risultanze della certificazione di cui al predetto art. 1 comma 827 Legge n. 178/2020, firmata dall'Organo di revisione il 20 maggio 2022 ed inviata dal Comune di Ziano Piacentino il 24 maggio 2022 utilizzando l'apposito applicativo web;

**Considerato** che le risultanze del rendiconto 2021 non sono allineate a quelle della certificazione prevista dall'art. articolo 1, comma 827, della Legge n. 178/2020, e che si rende quindi necessario aggiornare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- relazione della Giunta sulla gestione;
- piano degli indicatori di bilancio;
- stato patrimoniale;

**Vista** la proposta di determina del Responsabile del Settore Finanziario dott. Gian Paolo Galli da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e tutti gli allegati relativi all'avanzo di amministrazione, modificati a seguito della certificazione inviata sull'utilizzo dei fondi Covid-19;

**Dato atto** che la rideterminazione dei vincoli non fa emergere un disavanzo di amministrazione e che il valore complessivo del risultato di amministrazione non risulta modificato;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario

rilasciati ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ESPRIME**

per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del TUEL, parere favorevole sulla proposta di determina del Responsabile del Settore Finanziario dott. Gian Paolo Galli da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto la riapprovazione del rendiconto 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Parma, 15 luglio 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.sa Simona Pizzighini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i